



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 10S/16

C.S.A. 9/2016

## La Corte Sportiva d'Appello

### Composta dai signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Sergio Smedile

Componente

Avv. Carlo Celani

Componente est.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig. DONATO ACQUARO tesserato FIG, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale emessa in data 20 ottobre 2016.

### FATTO

Con decisione resa in data 20 ottobre 2016 (P.D. 10S/2016), il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Amedeo Motta, ha irrogato al tesserato Sig. Donato Acquaro, la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di dodici mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere, nel corso della gara giocata il 16 aprile 2016 sul percorso del Circolo del Golf Carimate, alzato, senza marcarla, la palla, per poi lanciarla più avanti, e successivamente piazzandola, sul green della buca 3.

Con reclamo del 26 ottobre 2016, il tesserato Donato Acquaro, assistito dall'Avvocato Roberto Renzella, ha adito la Corte Sportiva d'Appello per chiedere la riforma di detta decisione, ritenendo sussistere la carenza degli elementi costitutivi dell'illecito, e comunque – in via subordinata - per determinare una sanzione meno

affittiva; nonché il computo dei 19 giorni di sospensione cautelare, già scontati nel corso del giudizio di primo grado.

La Procura Federale ha depositato memoria del 25 novembre 2016 con cui ha contestato le richieste del reclamante e chiesto la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 30 novembre 2016, avanti questa Corte, è intervenuto il difensore, avv. Renzella, che ha insistito nell'accoglimento del reclamo, illustrando ampiamente i motivi di gravame e concludendo come in atti, con rinuncia alla richiesta di sospensione della decisione di primo grado.

All'esito, la Corte si è riservata di decidere.

#### **DIRITTO**

Il reclamo, che non appare in sintonia con i canoni di sinteticità degli scritti difensivi, non è fondato e questa Corte ritiene di non potere pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la responsabilità del giocatore.

1. Con il primo motivo, il Sig. Acquaro sostiene di avere commesso “un errore, non autonomamente ma a seguito delle urla scomposte dei Signori Abbondi e Perego”, cioè a dire coloro che giocavano nel *flight* che lo seguiva e lo avevano richiamato avendo visto una azione scorretta messa in atto da costui, cioè di aver con le mani lanciato in avanti la pallina sul green della buca 3.

Quindi la pallina – sempre a suo dire - sarebbe stata “distrattamente” alzata e poi marcata “di un metro più vicina alla buca”, d'accordo con i compagni di gioco, senza dolo e senza che la stessa fosse stata prima “lanciata”.

La ricostruzione dei fatti svolta nel reclamo non convince e comunque non esclude affatto l'illecito, anzi lo ribadisce.

R  
/A

Lo stesso giocatore sostiene di aver alzato la palla, senza marcarla, e di averla posizionata in un punto sbagliato del *green*.

Irrilevante è la circostanza che quel punto sia stato individuato con il concorso del marcatore a degli altri due componenti il *flight*.

2.- Con il secondo motivo, con il quale si contesta il lancio della pallina, si lamenta “un esame incompleto e parziario delle prove rimesse in atti e delle risultanze istruttorie”, e si trascrivono le testimonianze (pure in atti) rese nell’istruttoria di primo grado, con la conclusione di attribuire maggiore credibilità a quelle favorevoli al giocatore rispetto a quelle dei due denuncianti.

Tra le due versioni, questa Corte attribuisce maggiore attendibilità a quelle dei denuncianti, come correttamente effettuato dal Giudice Territoriale, non essendoci alcuna ragione per contestarne la veridicità, dal momento che, vista la infrazione del lancio della pallina, sono immediatamente intervenuti redarguendo il giocatore per tale suo comportamento, per poi denunciare l’accaduto e confermare il tutto nelle deposizioni rese davanti al primo Giudice nel corso del giudizio di primo grado.

Per contro, l’unico dei testimoni che ha confermato la versione del reclamante è la moglie, Sig.ra Foglia, la cui attendibilità ha indubbiamente un diverso valore. Il Sig. Chiodo non ha visto il lancio perché si trovava in un *bunker* per giocare il suo colpo, e quindi non ha visto quanto accadeva sul *green*. Il marcatore, Sig. Pizzolo, ha affermato solo che l’Acquaro avrebbe detto di aver alzato inavvertitamente la pallina e che insieme hanno cercato di individuare dove piazzarla, ma non ha potuto riferire alcunché circa il lancio della pallina, azione che sfugge alla sua testimonianza.

In altre parole, gli ultimi due compagni di gioco assumono di non aver visto



che il Sig. Acquaro abbia lanciato la palla, ma non dicono di aver visto che costui non la avrebbe lanciata.

Il reclamante cioè ha lanciato la palla quando costoro non lo guardavano. Il gesto, invece, non è sfuggito ai Signori Abbondi e Perego, e in maniera netta, tale da non poter ritenere che vi sia stato un errore percettivo, sono subito intervenuti, per denunciare il fatto.

L'azione, pertanto, deve considerarsi volontariamente eseguita, con dolo, non potendosi ravvisare la colpa nel lancio di una pallina per avvicinarla alla bandiera.

3.- Maggiore considerazione merita la subordinata richiesta di riduzione della entità della sanzione.

Infatti, il primo Giudice, nello stabilire il tipo e l'entità della sanzione fa, come sua abitudine, generico riferimento agli artt. 17 e seguenti Reg. Giust., per cui non è dato comprendere quale illecito di quelli indicati dall'art. 1, 1° co., sia stato attribuito e come sia pervenuto a determinare l'entità della sanzione.

Al riguardo, questa Corte, ritiene che per la infrazione di cui ci si occupa si debba fare riferimento all'art. 17, co. 1°, lett. e), che prevede una sospensione per un periodo da nove mesi a tre anni, "nel caso di dolosa modifica della posizione della palla". Si ritiene inoltre che, trattandosi del primo procedimento disciplinare a carico del signor Acquaro e non sussistendo circostanze né aggravanti, né attenuanti (il fatto che il giocatore si sia ritirato dalla gara a seguito della contestazione, non può essere considerato una attenuante), si debba applicare il minimo della sanzione edittale, e cioè nove mesi.

Va altresì tenuto conto dei diciannove giorni di sospensione cautelare

R  
A

effettivamente scontati nel corso del giudizio di primo grado.

L'accoglimento solo parziale del reclamo non comporta la restituzione della  
tassa versata.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli artt.  
17, co. 1°, lett. e), 18, 19 e 47, co. 8°, Reg. Giust., in parziale accoglimento del  
reclamo proposto dal Signor Donato Acquaro avverso la decisione del Giudice  
Sportivo Territoriale, riduce la squalifica da mesi dodici a mesi nove, dai quali  
vanno dedotti 19 giorni già scontati a titolo di sospensione cautelare.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2016.

Il Giudice Estensore

Avv. Carlo Celani



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

